



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0142/2012

24.4.2012

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'Accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per estendere la portata geografica delle operazioni della BERS al Mediterraneo sudorientale
(COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Slavi Binev

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
ALLEGATO: Modifiche all'Accordo	17
PROCEDURA.....	19

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'Accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per estendere la portata geografica delle operazioni della BERS al Mediterraneo sudorientale

(COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0905),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0523/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0142/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di decisione Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) Il Mediterraneo sudorientale di cui alla presente decisione comprende i paesi membri dell'Unione per il Mediterraneo affacciati sulla riva meridionale ed orientale del Mediterraneo nonché la Giordania che è strettamente integrata in tale regione.

Emendamento 2

Proposta di decisione Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 bis) Sin dalla sua istituzione nel 1990, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) ha coadiuvato i paesi dell'Europa centrale e orientale nella transizione verso economie aperte e orientate verso il mercato e nel promuovere l'iniziativa privata e l'attività imprenditoriale. I paesi in cui opera la BERS dovrebbero comprendere il Mediterraneo sudorientale al fine di promuovere obiettivi analoghi.

Pur riconoscendo che la situazione economica e politica del Mediterraneo sudorientale è sostanzialmente diversa da quella dei paesi dell'Europa centro-orientale, la BERS ha sviluppato un nuovo approccio calibrato che terrà conto della specificità del Mediterraneo sudorientale. La BERS dovrebbe essere incoraggiata ad applicare un approccio su misura in ogni paese e a tener conto di fattori quali il contesto rivoluzionario, il

ruolo delle forze estremistiche, il ruolo delle strutture politiche militari e monarchiche. La BERS dovrebbe quindi riesaminare i propri indicatori per paese e a livello di settore e la propria metodologia per valutare la situazione politica, economica, sociale e ambientale nonché l'impatto delle proprie operazioni.

Emendamento 3

Proposta di decisione Considerando 1

Testo della Commissione

(1) In risposta agli eventi verificatisi nel corso del 2011 *nella regione del* Mediterraneo sudorientale, a testimonianza del solido sostegno politico ed economico dell'UE alla regione, a marzo 2011 la Commissione e l'Alto rappresentante hanno presentato una comunicazione congiunta contenente un'opzione per l'estensione del mandato della BERS ai paesi del vicinato meridionale, utilizzando l'esperienza maturata negli ultimi 20 anni. Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha ampiamente appoggiato i contenuti della comunicazione congiunta. *Nella sua risoluzione del 7 aprile 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato – dimensione meridionale, il Parlamento europeo ha invitato la BERS a modificare il proprio statuto per partecipare al processo di assistenza finanziaria.*

Emendamento

(1) In risposta agli eventi verificatisi nel corso del 2011 *nel* Mediterraneo sudorientale, a testimonianza del solido sostegno politico ed economico dell'UE alla regione, a marzo 2011 la Commissione e l'Alto rappresentante hanno presentato una comunicazione congiunta contenente un'opzione per l'estensione del mandato della BERS ai paesi del vicinato meridionale, utilizzando l'esperienza maturata negli ultimi 20 anni. Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha ampiamente appoggiato i contenuti della comunicazione congiunta.

Emendamento 4

Proposta di decisione Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Nella sua risoluzione del 7 aprile 2011 sulla revisione della politica europea

di vicinato – dimensione meridionale, il Parlamento europeo ha invitato la BERS a modificare il proprio statuto per partecipare al processo di assistenza finanziaria.

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) L'espansione della BERS verso il Mediterraneo sudorientale è l'espressione del sostegno dell'Unione e della comunità internazionale alle speranze, incoraggiate dalla Primavera araba, di una transizione di tale regione verso economie di mercato e società democratiche pluralistiche.

Emendamento 6

Proposta di decisione
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) Tenendo presente la fragilità delle economie del Mediterraneo sudorientale e l'esistenza di disparità sociali che sono una delle radici dei sommovimenti della Primavera araba, i rappresentanti dell'Unione negli organi direttivi della BERS dovrebbero incoraggiare la BERS non solo a focalizzarsi per conseguire lo sviluppo di un settore privato, ma anche a contribuire, attraverso il proprio finanziamento, al raggiungimento di società socialmente giuste ed ecologicamente sostenibili in conformità con gli Obiettivi di sviluppo del Millennio. In particolare, la BERS dovrebbe essere incoraggiata a promuovere lo sviluppo sostenibile, eradicare la povertà, applicare norme di diritto internazionale in materia

di protezione dei lavoratori, ambiente, responsabilità sociale e protezione dei diritti dell'uomo, in conformità con l'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 21 del TUE.

I rappresentanti dell'Unione negli organi direttivi della BERS dovrebbero incoraggiare la BERS a favorire la transizione del Mediterraneo sudorientale verso economie di mercato efficienti sotto il profilo energetico attraverso uno studio di fattibilità sull'eliminazione graduale dei prestiti per il combustibile fossile, compresi i prestiti per le attività di estrazione carbonifera e la produzione energetica derivata e il trasferimento di tecnologie in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica.

Emendamento 7

Proposta di decisione Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Mediante le risoluzioni 137 e 138 adottate il 30 settembre 2011, il Consiglio dei governatori della BERS ha votato a favore delle necessarie modifiche all'Accordo che istituisce la BERS, consentendole di espandere la regione di operazioni al Mediterraneo sudorientale. I governatori della BERS per tutti gli Stati membri dell'Unione hanno votato a favore delle modifiche, compreso il governatore per l'Unione.

Emendamento

(3) Mediante le risoluzioni 137 e 138 adottate il 30 settembre 2011, il Consiglio dei governatori della BERS ha votato a favore delle necessarie modifiche all'Accordo che istituisce la BERS (***l'Accordo***), consentendole di espandere la regione di operazioni al Mediterraneo sudorientale, ***pur mantenendo il suo impegno nei confronti dei paesi in cui opera attualmente***. I governatori della BERS per tutti gli Stati membri dell'Unione hanno votato a favore delle modifiche, compreso il governatore per l'Unione.

Emendamento 8

Proposta di decisione Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) I rappresentanti dell'Unione in seno agli organi direttivi della BERS dovrebbero richiedere alla BERS di monitorare strettamente le proprie operazioni, soprattutto nei paesi in cui si rileva la mancanza di responsabilità politica, vengono violati i diritti civili e umani o persiste un elevato livello di corruzione.

Emendamento 9

Proposta di decisione Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) Con la sua risoluzione 134, approvata il 21 maggio 2011, il Consiglio dei governatori della BERS ha sottolineato che la prevista estensione del mandato della BERS dovrebbe essere conseguita senza chiedere ulteriori contributi in capitale da parte dei suoi azionisti.

Emendamento 10

Proposta di decisione Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Nell'esercizio delle proprie attività nella regione del Mediterraneo sudorientale, la BERS deve essere incoraggiata a ***mantenere uno stretto collegamento*** con l'Unione europea e a sviluppare una stretta collaborazione con la BEI e con altre

(5) Nell'esercizio delle proprie attività nella regione del Mediterraneo sudorientale, la BERS deve essere incoraggiata ad ***incrementare la coerenza con le politiche*** dell'Unione europea e a sviluppare una stretta collaborazione con la BEI e con

istituzioni di finanziamento pubbliche europee e internazionali,

altre istituzioni di finanziamento pubbliche europee e internazionali, ***attori di sviluppo nonché la società civile in cui opera o prevede di operare al fine di sfruttarne appieno i vantaggi comparativi. La BERS dovrebbe inoltre evitare doppioni di attività di altri attori nel Mediterraneo sudorientale.***

Emendamento 11

Proposta di decisione Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Prima di approvare e di impegnarsi in un nuovo potenziale paese d'intervento, occorre che la BERS effettui una dettagliata valutazione tecnica delle condizioni economiche e politiche esistenti nel paese in questione, che includa eventuali lacune di transizione degli impegni di tale paese nei confronti dei principi della democrazia multipartitica, del pluralismo e dell'economia di mercato, come sancito dall'articolo 1 dell'accordo. Inoltre, la BERS dovrebbe riesaminare le attività di altre istituzioni finanziarie internazionali operanti in detto paese, stabilendo le proprie priorità in modo da sfruttare al meglio le proprie conoscenze e competenze uniche. I rappresentanti dell'Unione in seno agli organi direttivi della BERS dovrebbero incoraggiare la BERS a rendere trasparente e pubblicamente disponibile la preparazione delle proprie valutazioni tecniche e a tenere pienamente conto delle opinioni dell'Unione e della comunità internazionale in senso più ampio.

Emendamento 12

Proposta di decisione
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) In conformità con la decisione n. 1219/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sottoscrizione, da parte dell'Unione europea, di ulteriori azioni di capitale della BERS, a seguito della decisione di incrementare tale capitale¹, la Commissione dovrebbe valutare il sistema bancario europeo di investimento pubblico. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro la fine del quarto periodo della revisione delle risorse del capitale 2011-2015, una relazione di valutazione dell'efficacia dell'attuale sistema di istituzioni pubbliche europee di finanziamento che promuovono gli investimenti nell'Unione e nei paesi vicini. La relazione dovrebbe includere raccomandazioni sulla cooperazione tra le rispettive banche e l'ottimizzazione e il coordinamento delle loro attività. La valutazione dovrebbe stabilire le opzioni sul miglior modo per razionalizzare il sistema, non escludendo la possibilità di smantellare eventualmente la BERS, integrandone le competenze rispettivamente nella BEI e nella Banca mondiale, tenendo conto dell'estensione dell'attività della BERS nel Mediterraneo sudorientale.

¹ *GU L 313 del 26.11.2011, pag. 1.*

Emendamento 13

Proposta di decisione
Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 quater) I rappresentanti dell'Unione in

seno agli organi direttivi della BERS dovrebbero incoraggiarla a rafforzare l'opera del Comitato di audit della BERS e dell'Ufficio indipendente del Chief Compliance Officer, alla luce della richiesta del Parlamento europeo di rafforzare la trasparenza e inasprire il controllo, onde evitare la segretezza da parte dei beneficiari e l'utilizzo di paradisi fiscali.

Emendamento 14

Proposta di decisione
Considerando 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 quinquies) I rappresentanti dell'Unione in seno agli organi direttivi della BERS dovrebbero incoraggiare la Banca a garantire che le sue operazioni siano finalizzate a favorire la transizione dei suoi potenziali paesi di intervento nel Mediterraneo sudorientale verso economie di mercato ben funzionanti, sostenibili e moderne. A tale proposito, occorre che la BERS riferisca ogni anno in merito alle sue prestazioni ed effettui valutazioni esaustive del proprio impatto sulla realizzazione di una tale economia in anticipo rispetto alle sue revisioni quinquennali delle risorse patrimoniali.

Emendamento 15

Proposta di decisione
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2 bis

Il governatore della BERS che rappresenta l'Unione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo in

merito all'estensione delle operazioni della BERS ai paesi del Mediterraneo sudorientale, soprattutto per quanto riguarda il contributo della BERS alla transizione verso economie di mercato efficienti dal punto di vista energetico e socialmente inclusive, tenendo comunque conto del contesto in materia di diritti civili e umani nonché di eventuali nuovi accordi sottoscritti con donatori per fondi di cooperazione o fondi speciali a favore di tali paesi.

Emendamento 16

Proposta di decisione Articolo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2 ter

I rappresentanti dell'Unione in seno agli organi direttivi della BERS incoraggiano la BERS a:

- effettuare una dettagliata valutazione tecnica delle condizioni economiche e politiche esistenti nel paese in questione,*
- prestare la propria assistenza solo in conformità con l'articolo 1 dell'accordo e a non intraprendere attività che siano in contrasto con le politiche dell'Unione in materia di diritti civili e umani,*
- concentrarsi su settori coerenti con gli obiettivi chiave delle politiche esterne dell'Unione e sostenere progetti che promuovono lo sviluppo sostenibile,*
- adottare entro il 2013 una strategia contenente un calendario concreto per incrementare l'uso delle energie rinnovabili e delle tecnologie di efficienza energetica,*
- proseguire l'attuazione delle migliori pratiche bancarie prudenziali, al fine di preservare ulteriormente la sua fortissima*

posizione di capitale,

- rafforzare il lavoro del Comitato di audit della BERS e l'Ufficio del Chief Compliance Officer e inasprire i controlli per evitare la segretezza da parte dei beneficiari o l'utilizzo di paradisi fiscali che sono giurisdizione straniere non cooperative, caratterizzate in particolare da una tassazione nulla o meramente nominale, dall'assenza di uno scambio di informazioni efficace con le autorità fiscali straniere e da una scarsa trasparenza delle disposizioni legislative, giuridiche o amministrative, ovvero quali identificate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o dal Gruppo di azione finanziaria internazionale,

- adottare un piano chiaro su come finanziare le proprie attività relative al Mediterraneo sudorientale e fornire una dichiarazione pubblica delle sue priorità all'interno di tale regione,

- inserire sul sito web della BERS opportune informazioni sui beneficiari dei propri fondi, l'impatto delle sue operazioni d'intermediazione finanziaria e la valutazione dei progetti.

Emendamento 17

Proposta di decisione Articolo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2 quater

Per quanto riguarda l'approvazione dello status di paese beneficiario o potenziale beneficiario dei paesi del Mediterraneo sudorientale, la Commissione effettua una consultazione interservizi e consulta la società civile in modo appropriato prima che il consiglio dei governatori voti sul rispetto delle condizioni BERS da parte

*del paese, compreso per quanto riguarda
l'articolo 1 dell'Accordo.*

ALLEGATO: Modifiche all'Accordo

L'articolo 1 dell'Accordo che istituisce la Banca è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

SCOPO

Nel contribuire al progresso e alla ricostruzione economica, la Banca si propone lo scopo di favorire la transizione verso economie aperte e orientate verso il mercato e di promuovere l'iniziativa privata e l'attività imprenditoriale nei paesi dell'Europa centro-orientale che riconoscono e applicano i principi della democrazia pluripartitica, del pluralismo e dell'economia di mercato. Lo scopo della Banca può essere perseguito anche in Mongolia e nei paesi membri del Mediterraneo sudorientale alle stesse condizioni, come determinato dalla Banca con voto favorevole di almeno i due terzi dei governatori, pari ad almeno i tre quarti dei diritti di voto complessivi dei membri. Di conseguenza, qualsiasi riferimento contenuto nel presente accordo e nei suoi allegati a "paesi dell'Europa centro-orientale", "paese beneficiario (o paesi beneficiari)" o "membro beneficiario (o membri beneficiari)" include anche la Mongolia e ciascuno dei paesi del Mediterraneo sudorientale."

L'articolo 18 dell'Accordo è sostituito dal seguente:

"Articolo 18

FONDI SPECIALI

1. (i) La Banca può accettare di amministrare Fondi speciali istituiti per gli scopi perseguiti dalla Banca e che rientrano nell'ambito delle sue funzioni nei paesi beneficiari e nei potenziali paesi beneficiari. Le spese di gestione di ogni Fondo speciale sono integralmente imputate al Fondo speciale medesimo.

(ii) Ai fini del punto (i), il Consiglio dei governatori può, su richiesta di uno dei membri che non sia membro beneficiario, decidere che il membro in questione è idoneo come potenziale paese beneficiario per il periodo di tempo limitato e alle condizioni ritenute opportuni. La decisione viene adottata mediante voto favorevole di almeno due terzi dei governatori, rappresentanti almeno tre quarti dei diritti di voto complessivi dei membri.

(iii) La decisione di ammettere un membro tra i potenziali paesi beneficiari viene adottata solo se il membro in questione è in grado di soddisfare i requisiti per diventare paese beneficiario. I requisiti sono quelli esposti all'articolo 1 del presente accordo, come redatto all'epoca della decisione o al momento dell'entrata in vigore di una modifica già approvata dal Consiglio dei governatori al momento della decisione.

(iv) Se un potenziale paese beneficiario non è diventato paese beneficiario alla fine del periodo di cui al punto (ii), la Banca sospende qualsiasi operazione speciale nel paese in questione, tranne quelle relative all'ordinata liquidazione, alla conservazione e alla tutela delle attività del Fondo speciale e al regolamento delle obbligazioni che ne sono derivate.

2. I Fondi speciali accettati dalla Banca possono essere utilizzati nei paesi beneficiari e nei potenziali paesi beneficiari in qualsiasi modo, a qualsiasi condizione e secondo qualsiasi modalità compatibile con gli scopi e le funzioni della Banca, con le altre disposizioni applicabili del presente accordo e con l'accordo o gli accordi relativi ai Fondi stessi.

3. La Banca adotta le norme e i regolamenti necessari per l'istituzione, la gestione e l'impiego di ogni Fondo speciale. Dette norme e detti regolamenti devono essere compatibili con le

disposizioni del presente accordo, fatta eccezione per le disposizioni espressamente applicabili unicamente alle operazioni ordinarie della Banca."

PROCEDURA

Titolo	Estensione della portata geografica delle operazioni della BERS al Mediterraneo sudorientale		
Riferimenti	COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD)		
Presentazione della proposta al PE	21.12.2011		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 17.1.2012		
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	AFET 17.1.2012	INTA 17.1.2012	
Pareri non espressi Decisione	AFET 6.3.2012	INTA 29.2.2012	
Relatore(i) Nomina	Slavi Binev 17.1.2012		
Esame in commissione	28.2.2012	20.3.2012	17.4.2012
Approvazione	17.4.2012		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	37 0 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Burkhard Balz, Elena Băsescu, Slavi Binev, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Sławomir Witold Nitras, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jean-Pierre Audy, Philippe De Backer, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Sari Essayah, Vicky Ford, Robert Goebbels, Anne E. Jensen, Mario Mauro, Godelieve Quisthoudt-Rowohl		
Deposito	24.4.2012		